



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 14511 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Guardia di Finanza Comando Generale;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza recante la data del 29 settembre 2023 e notificata il 3 ottobre 2023, con la quale veniva comunicato il non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione;

- della comunicazione di non idoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento della Guardia di Finanza, di cui al provvedimento del 6 luglio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza ed ammesso con riserva, previa presentazione della richiesta di visita medica di revisione, a sostenere la successiva prova concorsuale relativa all'accertamento dell'idoneità attitudinale prevista dall'art. 17 del predetto bando di concorso, con le seguenti motivazioni: “percentuale di massa grassa pari al 25,4% superiore ai limiti consentiti” così come previsto dal titolo I lettera A) della tabella in allegato “A” all'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pur tenendo conto dello scostamento del 10% ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17/12/2015”;

- del modulo di richiesta di visita medica di revisione del 6.7.2023, nella parte in cui si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dell'art.15 c. 9 del bando (nella misura in cui detta ultima disposizione sia illegittima);

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando di concorso e in particolare dell'art. 15 comma 9, nella parte in cui dispone che “La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: ... omissis ... b) non è accolta: 1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 7; 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso” comportando detta disposizione un formalismo eccessivo e confuso in merito alle modalità di deposito della documentazione; tenuto conto degli interessi in gioco, la disposizione in questione, per come concepita, non consente vieppiù alcun soccorso istruttorio entro i termini di definitiva esclusione/non ammissione alla procedura concorsuale;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità in relazione alle prove di idoneità psicofisica sostenute dal ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, preliminare, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Espone la parte ricorrente di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2023/2024.

All'esito della visita medica di primo accertamento veniva giudicato “NON IDONEO” al servizio della Guardia di Finanza con la seguente motivazione: “PERCENTUALE DI MASSA GRASSA PARI AL 25,4% SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI così come previsto dal titolo I lettera A) dell'allegato A all'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante generale della Guardia di finanza...”.

Richiedeva, quindi, di essere sottoposto a visita medica di revisione inviando al Centro di Reclutamento la prescritta documentazione sanitaria dopo essersi sottoposto ai relativi accertamenti presso idonea struttura sanitaria.

Con Determinazione n. -OMISSIS-, datata 29 settembre 2023, il Comandante del Centro di Reclutamento ha respinto la suddetta istanza per avere la parte ricorrente “fatto pervenire la documentazione sanitaria integrativa in mera scansione mediante posta elettronica certificata e pertanto non redatta in originale come documento informatico come prescritto dal predetto articolo 15, comma 9 lettera a), sottopunto 1 del bando di concorso”.

2. Assume, con il presente gravame, l'illegittimità dei gravati provvedimenti, per i seguenti motivi di doglianza:

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 C. 9 DEL BANDO DI CONCORSO, DEL D.M. 17.5.2000 N. 155, DEL TITOLO I LETTERA A) IN ALLEGATO “A” DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25.02.2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELL'ART. 20 E 22 DEL D.LGS 7.3.2005 N. 82, DELL'ART. 1, 3, 10 L. 241/90, DELL'ART. 97 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ED ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.

- II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 - OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE.

Conclude per l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

3. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

4. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all'odierna camera di consiglio ai fini della deliberazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un'immediata definizione nel merito, come da avviso reso alle parti all'odierna camera di consiglio.

5. Il ricorso merita di essere accolto.

6. Se è ben vero che il ricorrente ha trasmesso via PEC, all'organo investito dello svolgimento della procedura selettiva, documentazione medica - rilasciata dalla struttura sanitaria in formato analogico - riprodotta mediante scansione anziché produrre materialmente il documento in originale, come prescritto dalla lex specialis (art. 15, comma 9, lett. a), nondimeno la irregolarità, immediatamente rilevabile, della documentazione fatta pervenire dal ricorrente ben avrebbe potuto (rectius: dovuto) stimolare, presso la procedente Amministrazione, una interlocuzione, nei confronti dell'interessata, preordinata alla regolarizzazione della stessa.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi, per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, va condiviso l'orientamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; Cons. di Stato, Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241), con il quale è stato affermato che “specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione”.

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio - che costituisce una regola dotata di portata generale (art. 6, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990) - coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

7. Nella vicenda in esame, per un verso, l'errore compiuto dal ricorrente, meramente formale (essendo incontroversa la provenienza del documento da struttura sanitaria idonea), era agevolmente riconoscibile e si prestava ad essere facilmente superato con il minimo sforzo collaborativo da parte dell'Amministrazione; per l'altro, non ricorre alcun limite all'attivazione del soccorso istruttorio, non essendosi in presenza della mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale.

Ne discende che l'Amministrazione, prima di concludere per la non valutabilità della certificazione prodotta dall'odierno ricorrente, avrebbe dovuto richiedere al candidato di depositare la documentazione medica conformemente a quanto richiesto nella lex specialis del concorso, soprattutto in ragione dell'ampio arco temporale intercorrente fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione.

Sotto quest'ultimo profilo, va evidenziato che la documentazione medica a supporto della richiesta di visita medica di revisione è stata prodotta in data in data 13 luglio 2023, mentre il termine per la presentazione della medesima documentazione avrebbe avuto scadenza il giorno 4 settembre 2023 (come allegato dalla parte ricorrente e rimasto incontestato ex art. 64, comma 2, c.p.a.), circa un mese e mezzo dopo.

8. Quanto sopra osservato induce a ravvisare la fondatezza del proposto gravame, alla quale accede, nei limiti dell'interesse della parte, l'annullamento degli atti con esso avversati, con specifico riferimento alla determinazione prot. n. -OMISSIS- del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza del 29 settembre 2023 e notificata il 3 ottobre 2023, con la quale è stato comunicato il non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l'effetto, annulla – nei limiti, nei termini e con gli effetti di cui in motivazione – gli atti con esso impugnati.

Condanna la Guardia di Finanza al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO